SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

LEGGE 26 luglio 1993, n. 302.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul brevetto comunitario, della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

93G0347

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 agosto 1993, n. **301**.

Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assenso

1. La donazione delle cornee è gratuita. È consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.

2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.

Art. 2.

Accertamento della morte mediante mezzi strumentali

1. Il prelievo di cui all'articolo 1 può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, da parte di personale medico.

2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.

Art. 4.

Centri di riferimento per gli innesti corneali

1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.

2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) informazione e propaganda sul territorio;

b) organizzazione dei prelievi di cornea;

c) deposito e conservazione delle cornee;

d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;

e) promozione degli innesti corneali;

f) promozione della ricerca.

Art. 5.

Disposizione finale

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 439):

Presentato dal sen. SIGNORELLI ed altri il 2 luglio 1992.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 16 luglio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 23, 30 settembre 1992.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede deliberante, il 4 novembre 1992.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 febbraio 1993, in un testo unificato con atti numeri 458 (CONDORELLI ed altri) e 497 (GARRAFFA ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2291):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, l'11 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XII commissione il 1° aprile 1993, 10 giugno 1993, 21 luglio 1993 e approvato il 29 luglio 1993.

93G0384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Surbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 settembre 1991, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Surbo (Lecce) per la durata di 18 mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Achille Ingusci, dal dott. Giuseppe Vocino e dal dott. Bruno Filieri;

Considerato che il dott. Achille Ingusci, per motivi di salute, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1993;

Decreta:

Il dott. Silvio Memmo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Surbo (Lecce), in sostituzione del dott. Achille Ingusci.

Dato a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A4597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Acerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 18 gennaio 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Acerra (Napoli) per la durata di 18 mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Pasquale Manzo, dalla dott.ssa Maria Elena Stasi e dal dott. Luigi Armogida;

Considerato che la dott.ssa Maria Elena Stasi, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1993;

Decreta:

La dott.ssa Fiamma Spena è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Acerra (Napoli), in sostituzione della dott.ssa Maria Elena Stasi.

Dato a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A4598

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 luglio 1993.

Sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974, 8 gennaio 1975 e 18 luglio 1984 con i quali è stato successivamente modificato il citato disciplinare di produzione dei vini «Colli Piacentini»;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo dalla regione Emilia Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Colli Piacentini» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1993;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini «Colli Piacentini», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974, 8 gennaio 1975 e 18 luglio 1984, è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

Limitatamente alle tipologie dei vini «Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Val Nure ed Ortrugo, in via transitoria, fino al 31 agosto 1996, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti conformi all'art. 2 del precedente disciplinare di produzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modificazioni.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1993 i vini «Colli Piacentini», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia e Val Nure, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dall'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei rispettivi vini «Colli Piacentini».

Quanto previsto dal comma precedente è applicabile anche alla tipologia Ortrugo purché la percentuale delle viti di vitigni indicate nell'art. 2 dell'annesso disciplinare non superi del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti comma nonché quelli di cui al primo comma del precedente art. 2 saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio competente per territorio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», obbligatoriamente seguita da una dalle seguenti menzioni o vitigni: Gutturnio, Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Val Nure, Barbera, Bonarda, Malvasia, Ortrugo, Pinot grigio, Pinot nero, Sauvignon, Cabernet sauvignon e Chardonnay, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Barbera, dal 55 al 70%;

Croatina (localmente detta Bonarda), dal 30 al 45%.

II) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco, dal 20 al 50%;

Trebbiano Romagnolo e Ortrugo, dal 20 al 50%;

Bervedino e/o Sauvignon ed altri vitigni bacca bianca o raccomandati o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 30%.

III) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Trebbianino Val Trebbia è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Ortrugo, dal 35 al 65%;

Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco, dal 10 al 20%;

Trebbiano Romagnolo e Sauvignon dal 15 al 30%;

altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo 15%.

IV) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Val Nure è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Malvasia di Candia aromatica, dal 20 al 50%;

Trebbiano Romagnolo e Ortrugo, dal 20 al 65%;

altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 15%.

V) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Ortrugo, Barbera, Bonarda, Malvasia, Pinot nero, Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni; possono concorrere alla produzione anche le uve di varietà di analogo colore, non aromatiche, raccomandate od autorizzate per la provincia di Piacenza, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%. Per il vino «Colli Piacentini» Ortrugo tale percentuale massima è del 10%. Per il vino «Colli Piacentini» Malvasia nel predetto limite del 15% possono concorrere anche uve di vitigni aromatici.

Art. 3.

I) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini» Gutturnio è quella definita dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 ed è suddivisa in tre comprensori: *A*), *B*), *C*) e comprende i territori collinari dei comuni di: Ziano Piacentino, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, Vigolzone, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Lugagnano Val d'Arda e Gropparello.

Tale zona è così delimitata:

A) partendo dal ponte sul rio Cavo in prossimità del C. Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo quella per C. Prandella fino ad incrociare il rio Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraverso Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96. Segue in direzione sud il confine provinciale ed in prossimità di C. Corni (quota 458), all'incrocio con l'acquedotto prosegue verso est per il confine di Ziano Piacentino seguendo la strada che attraversa San Giorgio, Cesura e quindi il torrente Gualdora che discende fino alla confluenza con il Tidone. Discende verso est il torrente Tidone ed all'altezza del Caseificio Manzella, seguendo il confine comunale di Nibbiano in direzione ovest raggiunge la strada per Borgonovo Val Tidone in prossimità del km 57,100 circa. Segue tale strada verso nord ed alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 rio Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimità di C. Cavo Perletti da dove è iniziata la delimitazione.

B) La linea di delimitazione ha origine a nord, al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al trivio per Ponte dell'Olio-Bagnolo-Albarola (quota 210) per poi proseguire sulla strada per Bagnolo fino ad inserirsi, poco prima dell'abitato di Bagnolo, sulla carrareccia che passa per le quote 328, 311, 283 e 267. Superata quest'ultima quota, la linea che delimita il territorio, segue ad ovest il sentiero che porta al rio Finale, risale detto rio fino a quota 226 per poi, seguendo un rivolo, toccare il confine comunale Vigolzone-Rivergaro col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143. Da qui la linea segue detto rivo (quote 147 e 148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza-Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149 poi segue la strada per Cà Sgorbati per ricongiungersi, verso nord al bivio di case Stradella (quota 145), punto di partenza.

C) La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castel Arquato (quota 164) per seguire, in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest di C. Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano-Chiavenna Rocchetta. Da questo bivio la linea che delimita il territorio, segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola fino a i Gruppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago, poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero fino ad incontrare i limiti tra i comuni di Carpaneto, Gropparello e Lugagnano (quota 252). Da qui la linea si identifica con il confine comunale di Gropparello-Carpaneto fino a M. Oldo per entrare poi nel territorio comunale di Gropparello seguendo la carrareccia ed il rivo che sbocca nel torrente Vezzeno a nord di casa Maschi (quota 224). La linea, dopo aver seguito per breve tratto la strada, a quota 223 ripiega ad est lungo un rivo, indi imbocca il sentiero che passa per i Vizzoni e raggiunta la strada che passa per C. Cerchiali e la Corona, la percorre fino a costeggiare il torrente Vezzeno, che poi segue verso nord, fino ad incontrare il confine comunale. Da questo punto la linea percorre a ovest ed a nord-est il confine comunale fino all'altezza del Casalino ove piega a destra lungo il sentiero per la Graffignana (quota 162) fino ad immettersi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di la Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio. Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud sulla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140. Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per case Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la strada per C. Marere, C. Sasso e C. Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto-Castell'Arquato, che segue verso sud fino al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

II) La zona di produzione del vino «Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda comprende la porzione dei territori collinari dei comuni di Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello e Carpaneto in provincia di Piacenza, particolarmente idonea per conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Vernasca segue la provinciale Vernasca-Castell'Arquato in direzione di Lugagnano fino ad incontrare, in prossimità di loc. Cà Bianca, il confine fra Lugagnano e Vernasca. Segue tale confine fino ad incontrare, in prossimità di quota 318, la strada che collega Lugagnano al parco provinciale. Da questo punto raggiunge il bivio della cappella di Madonna del Piano (quota 255) per imboccare la strada dei Ronchi che percorre fino ad inserirsi, poco prima di questo abitato, sulla carrareccia che conduce a case Costa. Segue tale carrareccia fino ad imboccare la strada che, passando per case Castellaro (quota 259), giunge a prato Ottesola, con la quale si identifica. Da qui, la linea di delimitazione risale il corso del torrente Ottesola fino alla sorgente, indi si identifica con una spezzata ideale che congiunge successivamente la sorgente del torrente Ottesola con quota 382; quota 382 con quota 302; quota 302 con il punto di incontro, sito sul greto del torrente Chero, fra i confini dei comuni di Gropparello, Carpaneto e Lugagnano. Segue il confine tra i comuni di Lugagnano e Gropparello in direzione sud-ovest fino a raggiungere quota 350. Da questo punto si inserisce sulla strada per i Magnani (quota 382), Mandola e Castellana proseguendo fino al bivio di Bersani (quota 42), indi segue la strada che, passando per Casello (quota 366) giunge all'incrocio per Gropparello a quota 357. Da qui giunge a Barzano seguendo la carrareccia che passa per case Gazzotti. Da Barzano segue il tracciato stradale che, passando per case Berti, quota 450, quota 460, giunge a Case Banzola, indi prosegue per Ca' Fogliazza e scende al torrente Riglio. Discende lungo il corso del sopracitato torrente fino all'altezza di Casa Nuova Riva (in comune di Carpaneto). Da questo punto raggiunge in linea retta il tracciato stradale che, passando per Casa Nuova Riva, torre Confalonieri, borgo Paglia, Piacentino, La Turca di Sopra, la Fornace Vecchia, attraversa il torrente Chero; tocca case Bruciate e giunge al confine comunale fra Carpaneto e Castell'Arquato. Segue detto confine fino ad incontrare la provinciale Carpaneto-Castell'Arquato che percorre fino al bivio per Vigostano (quota 118); da questo punto, la linea di delimitazione prosegue lungo il tracciato stradale che tocca successivamente Vigostano, Giarola e Colombarola. Da Colombarola segue la strada dei Doppi fino al punto

in cui detta strada si affianca al rio Chiozzo; da qui segue la carrareccia che congiunge il suddetto torrente con Torre Gazzola. Da Torre Gazzola, la linea di delimitazione segue il tracciato stradale che tocca successivamente le Ferriere, C. Nuove Remondini, la Fornace e la Sforzesca. Da questo punto segue la carrareccia che scende al greto del torrente Arda il cui corso risale fino ad immettersi sulla carrareccia che collega il greto del torrente Arda con Cinta Anguissola. Da questo punto segue l'intero tratto di strada che collega Cinta Anguissola con la strada Salsediana (strada per Salsomaggiore). Si immette quindi sulla Salsediana (a quota 145) e la segue toccando successivamente San Rocchino, Crocetta, Castelnuovo Fogliani, il Monastero e giunge a quota 155 all'altezza di C. Belvedere. Da quota 135 segue il tracciato stradale che passa per Cà Lolini, la Persica e raggiunge il confine con la provincia di Parma a quota 124. Da questo punto la linea di delimitazione si identifica con il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma e, successivamente, sempre seguendo tale confine, incontra il torrente Stirone il cui corso risale fino alla confluenza del torrente Borla (quota 259). Risale il torrente Borla fino ad incontrare (quota 262) la provinciale per la Borla, Comini, Ronca che segue, fino ad incontrare nei pressi di Ronca la provinciale da Bore a Vernasca che percorre fino all'abitato di Vernasca.

III) La zona di produzione del vino «Colli Piacentini» Trebbianino Val Trebbia comprende la porzione collinare della Val Trebbia particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include parte dei territori dei comuni di Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro, Gazzola, in provincia di Piacenza ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Rivergaro segue il tracciato originale della strada statale n. 45 in direzione di Piacenza fino alla località Niviano Castello. Prosegue quindi lungo la strada provinciale per Grazzano Visconti fino ad incontrare il rio della Bosella (in prossimità di quota 127) e il cui corso risale fino ad incontrare il confine comunale tra Rivergaro e Vigolzone (quota 149). Segue, piegando a destra, detto confine fino a raggiungere, in prossimità di quota 632 (M. Dinavolo) il confine comunale fra Vigolzone e Travo. Segue successivamente l'intero tratto di confine tra i comuni di Vigolzone-Travo e Travo-Bettola giungendo così in prossimità della confluenza del rio Moini con il torrente Perino. Risale il corso del torrente Perino fino alla confluenza con rio Cane. Segue quindi l'ultimo tratto del rio Cane fino a quota 509. Indi devia in direzione nord-ovest sul sentiero che porta al bivio (quota 546) per la strada dei Boioli. Da quota 546 segue la strada per Case Boioli fino ad incontrare, a quota 520, il rio Armello. Segue il corso del rio Armello fino a quota 274. Da qui devia lungo una carrareccia che passa per quota 290 (sopra Ponte) e prosegue per quota 340, fino ad incrociare il rio Secco. In questo punto segue il confine del comune Bobbio-Coli lungo le quote 410, 324, 267, 517 e raggiunta l'altezza di quota 424, devia lungo la carrareccia che, passando per Rocaiolo, risale quota 488 fino a quota 366. Da qui si immette sulla strada che, superando le quote 381 e 429 (dove incrocia il rio Torusso), sfiora la località Scabbiazza dove all'altezza della quota 430 scende lungo il rio Scabbiazza fino alla strada statale n. 45 (quota 248). Risale la strada statale n. 45 e dopo il Ponte Barberino al km 99, risale una carrareccia che passa per Case Nuove (quota 400), Cascina Costa (quota 494). Da qui si immette sulla strada che passa a quota 473, successivamente risale un rivo che, a quota 561 (all'altezza del Poggio Pianone) incrocia il confine del comune di Bobbio e Coli. Segue questo confine passando per cascina Fontana del Gallo e per Case Poggiolo, arrivando a quota 585. Da quota 585, lungo una linea ideale, scende sulla strada statale n. 45 al km 91. Risale la strada fino al km 90, da dove oltrepassa il fiume Trebbia a quota 324. Da qui segue i meandri del Trebbia di San Salvatore, dai quali risale lungo una carrareccia che supera le quote 456 e 492 giunge a cascina Riva (quota 496) cascina Biase (quota 490), tocca la quota 317 per arrivare a cascina Case Piane (quota 490). Prosegue per la strada che tocca le quote 477, 454 (sopra case Caldarola), 515 e 336 dove incrocia il torrente Bobbio. Risale questo torrente fino a quota 359; da qui devia a destra risalendo il rio d'Assalto fino a quota 496. In questo punto si inserisce sulla strada per i Brughoni che successivamente, toccando le quote 581, 587, 591 (casa Serniase), 562 (villa Pegni), 562 (casa Pegni), 581 (Cà Borelli) sorpassa il fosso delle Lubbie e prosegue per quota 505 per inserirsi sulla strada che porta a Degara dove, a quota 500, incrocia il rio Fontana. Da qui prosegue lungo la carrareccia, che passando per quota 469 e quota 359 (rio della Lubbia), risale per la strada di casa Muggione (quota 424), Cà del Bosco (quota 497) e, dopo aver attraversato il rio del Gatto, scende a quota 430 per risalire a case Poggio, fino a raggiungere Areglia (quota 378). Da questo punto, attraverso le quote 416, 438 e 434, raggiunge Nosia (quota 429), da dove prosegue per una carrareccia che tocca le quote 450, 435, 410, 372. Risale quindi la strada proveniente da Freddezza e, dopo aver superato la quota 400, devia a destra lungo una carrareccia che passa per quote 367 e 337 dove incrocia il rio Dorba. Risale lungo un rivo di sinistra del rio Dorba stesso e giunge a Parcellara (quota 490) da cui scende lungo la strada fino a quota 445. Da qui devia per la carrareccia che passa per le quote 439, 405, 389 sulla cui direzione incrocia il confine comunale tra Travo e Bobbio. Risale questo confine raggiungendo quota 671 ed indi, seguendo la strada che, passando per Pietra (quota 559), Termine Grosso, confluisce in prossimità di quota 443, sulla rotabile che porta a Chiesa di Bobbiano. Da qui segue la strada per Cascina (quota 503) indi la carrareccia per Costa del Grillo (quota 608) e Cà del Bulla e prosegue fino ad incrociare il confine comunale tra Travo e Gazzola che segue fino in prossimità di Campo del Re (quota 249). Da questo punto imbocca la strada per monte Raschio, Cà dei Boschi, Boccino di Sopra e prosegue fino ad incontrare, a quota 143, la provinciale Gazzola-Rivalta. Segue detta strada fino ad incrociare la provinciale Gragnano-Travo che percorre fino a Rivalta Trebbia. Indi raggiunge in direzione sud-est il fiume Trebbia con cui si identifica fino all'altezza dell'abitato di Rivergaro.

IV) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini» Val Nure comprende la porzione collinare della Val Nure particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona include in parte i territori amministrativi dei comuni di San Giorgio Piacentino, Vigolzone e Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal confine tra Carpaneto Piacentino e San Giorgio Piacentino sul torrente Riglio in prossimità di Viustino (La Bottega), il limite segue in direzione ovest la strada per Godi che attraversa, e proseguendo sempre nella stessa direzione giunge a Rizzolo, segue quindi in direzione sud-ovest la strada che, superato Torrano, giunge a La Fratta da dove piega verso ovest e prosegue per M. o dei Fiaschi (quota 178) prende quindi il sentiero verso nord-ovest fino ad attraversare il t. Nure ed incrociare il confine comunale tra Ponte dell'Olio e Vigolzone. Prosegue in direzione nord-est lungo tale confine prima e poi su quello tra Vigolzone e San Giorgio Piacentino fino all'altezza della strada che dal greto del t. Nure conduce in direzione ovest a Stradella, segue tale strada e da Stradellà attraversa Cà Sgorbati prosegue verso ovest lungo la strada che tocca M.o Italia e lungo il canale raggiunge la strada per Grazzano Visconti in prossimità del km 11.900. Segue tale strada per circa 200 metri in direzione nord e quindi, verso ovest il canale che lo attraversa toccando le quote 142 e 147 fino a raggiungere il confine comunale di Vigolzone in prossimità della quota 143; prosegue lungo tale confine verso sud e quindi sempre sul medesimo in direzione ovest, lungo il P. del Castellano ed il t. Spettine, incrociando il confine del comune di Ponte dell'Olio sul t. Nure. Da qui, in direzione sud est prima ed est poi segue quest'ultimo confine comunale ed al t. Riglio risale verso nord sino ad incrociare, in prossimità di Bianconi, quello di San Giorgio Piacentino; prosegue in direzione nord-est lungo il corso del t. Riglio fino a chiudere la delimitazione in località La Bottega.

V) La zona di produzione delle uve idonee alla produzione dei vini «Colli Piacentini» di cui all'art. 2 par. V comprende il territorio a vocazione viticola delle colline piacentine ed include; in provincia di Piacenza, l'intero territorio amministrativo di: Caminata (escluse le isole amministrative in prov. di Pavia), Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'entrata sud nel centro abitato di Borgonovo Val Tidone, il limite segue verso ovest la strada per Moretta e, superata costera Moretta all'incrocio con il r. Torto, risale verso nord tale corso d'acqua ed all'ansa successiva la q. 91 all'altezza di Polesera segue verso nord-ovest per la strada che conduce a C.na Montezella. Da C.na

Montezella segue quindi la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge C. Cavo Perletti sulla strada per Castel San Giovanni; prosegue quindi lungo tale strada verso sud per breve tratto e, all'altezza della q. 93 segue, in direzione ovest, quella per C. Perduta e C. Pradella fino al r. Gambero per proseguire poi lungo tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e seguire poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci; lungo questa verso sud-ovest attraversa Fornaci quindi Casanova e, proseguendo, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della q. 96 sul t. Bardonezza. Segue, in direzione sud, il confine provinciale, attraversa il lago di Trebecco e, proseguendo sempre sul confine provinciale in direzione sud-ovest, raggiunge, a quota 779, il Roccone, nel comune di Nibbiano; segue quindi la strada verso nord per Cà dei Giorgio (q. 653) e da tale località segue verso sud e poi est la carrareccia per la Cà dei Follini. Da questa località prosegue verso sud-est per la strada che attraversa Cà Bazzari e, a quota 683 segue quella per Lazzarello, attraversando prima la quota 753 e, superato Lazzarello, raggiunge proseguendo sempre verso sud, prima Cà di Lazzarello, poi case Bianchi, sul proseguimento arriva alla quota 665, laddove la strada incrocia il corso d'acqua che confluisce nel rio della Fornace dell'Aia, a quota 550, segue quindi, da quota 665, prima l'affluente e poi quest'ultimo corso d'acqua sino alla confluenza nel t. Tidoncello Merlingo, lungo il quale risale verso nord-est sino alla confluenza, a quota 388, con il t. Tidoncello di Sevizzano. Da quota 388 risale il t. Tidoncello di Sevizzano e, a sud di Marzonago. Prosegue in direzione est per il rio Sereno, toccando le quote 493 e 532, dove raggiunge la strada per Sevizzano; prosegue lungo questa in direzione sud, costeggia il centro abitato di Sevizzano ad ovest e segue verso est la strada per C. Saliceto (quote 695). Da C. Saliceto segue la strada in direzione nord-est fino a raggiungere a quota 708 il confine comunale di Piozzano. Prosegue lungo questi in direzione sud sino ad incrociare quello di Travo a quota 801; segue quindi quest'ultimo confine in direzione sud-est ed alla quota 681, all'incrocio con la strada per Scarniago, prosegue verso nord-est, lungo questa attraversa il centro abitato di Scarniago e proseguendo raggiunge Madellano segue verso nord e poi est la strada che, passando per le quote 560, 554, 477, incrocia quella per Chiósi; prosegue lungo quest'ultima verso sud, toccando i centri abitati di Termine Grosso e Pietra e raggiunge poi, a quota 671, nuovamente il confine comunale di Travo; discende lungo questi in direzione sud ed in località Cappaia, all'altezza di Ronda Nera, lascia il confine per seguire verso ovest il sentiero che attraversa le quote 389, 405, 439 ed a quota 445 incrocia la strada per Parcellara, segue tale strada verso nord-ovest e raggiunge Parcellara da dove segue verso ovest il fosso affluente di sinistra del Rio Dorba; dalla confluenza risale, per breve tratto, il rio Dorba ed a quota 337 risale verso ovest un affluente di destra del medesimo corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Freddezza; percorre questa verso sud ed all'altezza di Cosenzio, in prossimità della quota 372, segue verso ovest la strada che passa a nord di Freddezza, tocca quota 410, attraversa Marumoni (quota 435) e raggiunge Nosia (quota 429). Da Nosia segue il sentiero per Areglia toccando le quote 434, 438, 416 e da Areglia prosegue per la carrareccia che attraversa case il Poggio e raggiunge la strada per Gobbi; prosegue lungo questa per breve tratto (250 metri) verso sud e quindi nella stessa direzione per il sentiero, che tocca le quote 416, 430, attraversa rio del Gatto e raggiunge Cà del Bosco (quota 497). Da Cà del Bosco segue, in direzione sud-est, il sentiero che attraversa la quota 526 e raggiunge alle pendici occidentali di M. Spanna la strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada fino ad incrociare, superato C. Muggione, l'acquedotto (331). Prosegue lungo quest'ultima strada verso ovest ed all'incrocio con il rio della Lubbia (quota 359) segue il sentiero in direzione ovest fino all'incrocio con la strada per Centomerli, risale questa verso nord per breve tratto e, all'altezza della quota 469, prosegue verso ovest e sud-ovest per il sentiero che passa a sud della quota 519; attraversa le quote 503, 535 e, sul proseguimento per una retta, raggiunge la strada per Degara; su tale strada prosegue verso ovest, attraversa il fosso delle Lubbie e, dopo circa 500 metri, prende il sentiero per Cà Borelli (quota 581) e quindi quello che in direzione sud attraverso C. Mazucca e, sul proseguimento verso sud e sud-ovest, passando a sud di C. Vignola, raggiunge C. Pegni Inferiore (quota 562). Indi segue la strada in direzione ovest toccando villa Pegni, C. Sermase e Valle per raggiungere la ss. 461 in prossimità del km 52,300; discende verso sud lungo questa ed a Campore prende la strada che in direzione nord incrocia a quota 496 il rio d'Assalto, discende questo corso di acqua verso sud fino alla confluenza con il t. Bobbio (quota 359) per proseguire poi lungo il sentiero che costeggia tale corso d'acqua in direzione est e, giunto alla quota 336, prosegue verso sud-ovest lungo il sentiero che raggiunge la strada per C. Fontanini; prosegue lungo questa verso sud-est toccando le quote 515, 477 e, alla quota 490 (C. Piani), prosegue in direzione est per il sentiero che tocca la quota 317 e raggiunge, a quota 321, la strada per Bobbio; prosegue lungo questa verso sud e passando ad ovest di C. Biase segue verso est per il sentiero che attraverso la quota 490 raggiunge la strada per C. Riva in prossimità della quota 446, percorre tale strada verso sud, raggiunge rio Riva e quindi verso nord-est segue il sentiero e raggiunge quota 456 per piegare poi in direzione sud-est raggiungendo il fiume Trebbia; risale tale corso d'acqua includendo San Salvatore e quindi seguendo il confine del comune di Bobbio, raggiunge al km 90 la ss. di Val Trebbia n. 45. Prosegue verso nord lungo tale strada e, alla quota 325 (km 90) segue, in direzione est, una retta immaginaria che incontra la strada per Coli alla quota 585 sul confine comunale di Bobbio; prosegue verso nord lungo tale confine fino a Poggio Pianone incrociando un affluente di destra del fiume Trebbia, lo discende verso nord e, all'incrocio con la strada per C. Costa (quota 475), prosegue nella stessa direzione lungo questa raggiungnendo C. Costa (quota 494).

Da quota 494 segue verso nord il sentiero che, attraversando il fosso degli Aregli, raggiunge C. Mezza Cappella a quota 399 da dove prosegue verso nord-est per il sentiero che attraversa il fosso degli Armanni e poi, piegando a nord-ovest, raggiunge C. Nuova (quota 400) e poi, a quota 356, il fosso che discende dal M. del Lago e confluisce nel Trebbia. Da quota 356 discende questo corso d'acqua e raggiunge il Trebbia per discenderlo poi verso nord fino al ponte di Barberino (quota 242). Prosegue lungo ss. Val Trebbia e, dopo circa un chilometro verso est a quota 248, risale il rio Scabbiazza e, a quota 430 prosegue verso nord per il sentiero che raggiunge Scabbiazza. Da Scabbiazza segue verso nord la strada per Roncaiolo toccando le quote 429, 381, 366, 352; da quest'ultima quota risale, verso sud-est, il fosso affluente del Trebbia e, in prossimità della sorgente, prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Roncaiolo. Da Roncaiolo prosegue in direzione sud-est per il sentiero che conduce a Costa Camminata e, superata la quota 424, incrocia nuovamente il confine comunale di Bobbio lungo il quale prosegue verso est e nord-est e, all'incrocio con il rio Secco, discende il corso d'acqua per circa 200 metri per prendere poi, verso est, il sentiero e quindi la strada per Ponte di Sopra che supera per seguire in prossimità della quota 290 il sentiero che verso est raggiunge il rio Armelio (quota 274). Risale questi verso sud sino alla quota 520, all'incrocio con la strada per Boioli; segue tale strada verso est fino a Casazza toccando le quote 533, 528, 546 e 567. Da Casazza prosegue verso sud sul sentiero che raggiunge quota 509 e, sul proseguimento nella stessa direzione, incrocia il rio Cane; discende quindi tale corso d'acqua e, alla quota 337, all'incrocio con la strada per Villanova, prosegue verso sud per tale strada. Dopo circa un chilometro alla quota 367, prosegue ad ovest per quella che attraversa Scagliotti e raggiunge Costa Rodi (quota 533). Da Costa Rodi segue verso sud il sentiero e poi la strada che in prossimità del ponte Verbucone incrocia quella per Biasini, prosegue su quest'ultima, attraversa Biasini e, sul proseguimento verso est, raggiunge il ponte sul torrente Perino, risale verso nord tale corso d'acqua e, poco dopo M.o Vecchio, segue la strada per Bacchetti verso est, passando per la circonvallazione sud (quota 426 e 441), su tale strada prosegue verso est per quella che porta alle case Moline e, proseguendo su quest'ultima, in direzione nord, passa ad est di Bocito e di Belito fino a raggiungere a quota 598 case Matteo, da dove, per il sentiero verso ovest raggiunge il confine comunale di Travo. Prosegue poi lungo questi in direzione nord fino a raggiungere la quota 656, nei pressi di M. Viserano, da dove, in direzione sud-est segue il sentiero che tocca la quota 614 e raggiunge Grilli; da Grilli segue verso est la strada per Cassinari e, proseguendo sulla medesima verso sud-est, raggiunge Torria e poi in direzione sud C. Invaga e, superata la quota 580, ad est di La Lama, raggiunge il bivio per la cava di pietra; dal bivio prosegue verso ovest lungo la strada per C. Mole che supera ed all'incrocio con il t. Olza discende questi verso est sino al ponte in prossimità della quota 323. Dal ponte segue verso sud la strada per breve tratto e poi il sentiero che, in direzione sud-ovest, attraversa le quote 351 e 457 per andare ad incrociare, alla quota 505, la strada per San Bernardino e lungo questa raggiunge tale centro abitato. Da San Bernardino segue verso est la strada per Selva, l'attraversa e, proseguendo, raggiunge rio Barbarone (quota 514); ridiscende tale corso d'acqua e, alla confluenza nel rio dell'Osteria, risale quest'ultimo fino ad incrociare la strada in prossimità di C. Osteria; segue tale strada in direzione ovest e a C. Sartori prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere Vigolo toccando la quota 608; da Vigolo segue una linea spezzata immaginaria verso nord-est facendo vertice Castelnardo e raggiungendo poi C. Zani (quota 544) da dove

prosegue per la strada che raggiunge quella per Padri; all'incrocio prosegue lungo tale strada in direzione est attraversa Padri, Gragnano di Sotto e, proseguendo verso sud, raggiunge Riglio. Da Riglio prosegue in direzione sud per la strada che raggiunge Busa e poi Poggio da dove segue il sentiero in direzione sud-ovest raggiungendo Generesso; prosegue poi verso sud-est lungo la strada che raggiunge, a quota 407, il t. Riglio da dove risale verso nord-est per quella che raggiunge Montechino in direzione sud-est, segue la strada per Groppo Visdomo da dove verso est per la strada che costeggia le Rocche, raggiunge il rio Freddo a sud di Pierfrancesco, superata Cavadipietra; risale quest'ultimo corso d'acqua e, al ponte sulla strada per Carignone (km 18,200), segue verso est e nord-est la strada che attraversa Guidi, Rustigazzo, Costa, Vicanino, osteria a C. Bosconi; al km 1,900 circa prosegue per il confine di Lugagnano Val d'Arda in direzione sud-est fino a raggiungere il t. Arda; risale questo corso d'acqua verso sud ed attraversato longitudinalmente il lago di Mignano, in direzione sud il corso d'acqua affluente del lago che incrocia la strada rivierasca in prossimità del km 9 e, risalendo sempre questo corso d'acqua, incrocia, presso Levori, il sentiero che, passando per quota 444, raggiunge in direzione nord e poi est l'abitato di Levori, in direzione est, segue la strada per Corti, costeggiando a sud-est il centro abitato, per seguire poi verso nord-est il sentiero a mezza costa dell'impluvio del lago di Mignano, sentiero che tocca le quote 465, 479, 514 e, a nord-ovest di M. Vidalto, raggiunge la miniera da dove segue la strada verso nord per Vitalta. Da Vitalta segue verso est la strada per Segadello e dopo breve tratto in direzione nord il sentiero per C. Farina e quindi verso nord est la strada per Alessandroni, e per Gallosi ed alla quota 471 quella che raggiunge la strada per Vernasca alla quota 465; segue quest'ultima verso est attraversando Ranca, Comini, Burgazzi, Silvani e poi all'incrocio con l'affluente del t. Stirone in prossimità del km 10,100, ridiscende tale corso d'acqua fino alla confluenza raggiungendo così il confine di provincia. Risale verso nord-est tale confine che per buona parte si identifica con il t. Stirone e, poco dopo averlo allontanato, raggiunge la strada per Fornio (quota 124). Segue tale strada per nord-ovest toccando La Persica e C. Lolini fino ad incrociare, alla quota 155, la strada per Castelnuovo Fogliani e proseguire poi lungo questa, in direzione nord, raggiungendo il centro abitato. Da Castelnuovo Fogliani segue, in direzione nord-ovest, la strada che passa per Santa Maria di Latte e attraversato il r. Grattarolo raggiunge quella per Alseno (quota 89). Da quota 89 prosegue verso sud-ovest per Castell'Arquato e, prima di giungere a Villa San Lorenzo alla quota 146 (km 1,900 circa) segue verso nord-ovest la strada per Cinta Anguissola che supera e raggiunge il t. Arda; prosegue lungo questi per circa un chilometro verso nord e all'altezza della strada per la Sforzesca la segue verso ovest, raggiunge la Sforzesca e verso nord C. Nuove Remondini da dove prende la strada in direzione ovest per torre Gazzola, che raggiunge. Da Torre Gazzola segue, in direzione nord-ovest, il sentiero che incrocia la strada per Doppi, lungo questa prosegue verso sud-ovest toccando Giarola e verso sud Vigostano, da dove, in direzione ovest, segue la strada che raggiunge quella per Vigolo Marchese al km 21,300 circa; quindi lungo questa, verso nord-ovest, raggiunge il ponte sull'affluente del t. Chiavenna in prossimità del km 20,500; risale il corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare la strada per Bastida e lungo questa, verso nord-ovest, attraversa Bastida, Casello Turca di Sopra, Piacentino e, all'uscita di quest'ultimo, segue la strada che, piegando verso sud, porta a C. il Poggio, all'altezza delle quali (quota 134) segue verso sud il sentiero fino a raggiungere la cappella sul greto del t. Vezzeno. Risale quindi il corso d'acqua ed all'altezza di Torre Confalonieri prosegue verso ovest per quella che si immette in prossimità del km. 3, nella strada per Cimafava; percorre quest'ultima verso nord per circa 200 metri e quindi, verso ovest, prosegue per quella che attraversa C. Nuova Riva e raggiunge il t. Riglio; ridiscende tale corso d'acqua verso nord ed al ponte delle C. del Riglio segue verso ovest la strada per Godi e, al km 4, piega verso sud-ovest, attraversa Rizzolo, Torrano e raggiunge La Fratta da dove segue verso ovest, la strada per M.o dei Fiaschi e, nella stessa direzione, il sentiero che raggiunge il t. Nure e quindi il confine comunale di Vigolzone; prosegue verso nord-est lungo tale confine ed all'altezza di Stradella segue verso ovest la strada per questo centro abitato. Da Stradella segue la strada verso sud fino a Cà Sgorbati e quindi verso ovest quella per M.o Italia (quota 149) da dove prosegue verso ovest per il canale che, raggiunge la strada per Gazzano Visconti che segue per circa 400 metri verso nord e prosegue poi, in direzione ovest, lungo il canale, toccando le quote 148 e 147 per incontrare il confine comunale di Vigolzone. Segue verso sud tale confine per breve tratto ed all'incrocio con rio della Bosella discende tale corso d'acqua sino ad incontrare la strada per Niviano (quota 127). Segue questa verso ovest, raggiunge Niviano, lo attraversa e per la ss. n 45, in direzione sud, giunge a Rivergaro. Da Rivergaro prosegue verso ovest per la strada del greto del fiume, raggiunge il Trebbia e quindi il confine comunale di Rivergaro lungo il quale prosegue verso ovest e poi verso nord fino alla quota 114, a sud-ovest di C. Buschi sul greto del fiume Trebbia. Da quota 114 segue, verso nord-ovest, la sponda di sinistra del corso d'acqua fino all'abitato sud di Rivalta Trebbia per proseguire in direzione nord-ovest, lungo la strada per la scuola e, poco prima di giungervi, alla quota 132, segue quella verso ovest per Gazzola. Attraversa in direzione nord il centro abitato e, alla quota 136, segue verso ovest la strada per C. Vecchia ed alla quota 131, sul confine comunale di Gazzola, prosegue nella stessa direzione lungo il canale che affluisce nel t. Luretta alla quota 127; ridiscende il t. Luretta fino a C. Nuova ed alla quota 122 segue la strada verso ovest per Rivasso da dove prosegue prima verso nord e poi verso ovest per quella che conduce a Sarturano. In uscita nord da Sarturano (quota 134) segue in direzione nord-ovest la strada per Mirabello e prima di giungervi, a La Palazzina, prosegue per quella che conduce a Grintorto, che supera a nord per seguire la strada che in direzione nord-ovest raggiunge il greto del t. Tidone. Risale tale corso d'acqua fino all'altezza di Fabbiano per seguire poi lungo la strada che in direzione nord-ovest e passando per la quota 143 raggiunge il centro abitato, lo attraversa fino ad incrociare ad Osteriazza la ss. n. 142; prosegue lungo questa in direzione nord fino a raggiungere il borgo abitato di Borgonovo Val Tidone da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Per la produzione di tutti i vini «Colli Piacentini» sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati esclusivamente in zona collinare-pedemontana, bene esposti, su terreni argillosi, preferibilmente di natura calcarea o calcareo-argillosa, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

Per la produzione del vino «Colli Piacentini» Gutturnio non sono da considerare idonei i vigneti posti al di sopra dei 350 metri di altitudine, fatte salve le deroghe per gli appezzamenti bene esposti, vocati e situati ad altitudini anche superiori; sono inoltre esclusi i vigneti male esposti, rivolti verso nord e nord est, nei fondovalle, in zone umide, nei pressi di fiumi e torrenti, impiantati in terreni con pendenza inferiore al 6%.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, devono essere i seguenti:

	Q.li ha	Vol. %
Gutturnio	120	12
Gutturnio superiore	120	12,5
Gutturnio riserva	120	12,5
Monterosso Val d'Arda	90	10,5
Trebbianino Val Trebbia	90	10,5
Val Nure	100	10,5
Barbera	130	11
Bonarda	130	11
Malvasia	120	10
Ortrugo	110	10,5
Pinot grigio	90	10,5
Pinot nero	90	11
Sauvignon	100	10,5
Cabernet sauvignon	100	12
Chardonnay	100	10,5

Ai suddetti limiti di produzione di uva per ettaro sopraelencati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale di uva del vigneto non superi del 20% detti limiti.

La regione Emilia-Romagna, in annate sfavorevoli, su riconoscimento dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, potrà ammettere ai sensi dell'art. 10, par. 1, lettera *d)*, della legge n. 164/1992, solamente per il «Colli Piacentini» Gutturnio e per il «Colli Piacentini» Cabernet Sauvignon, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5%.

La regione Emilia Romagna annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare produzioni massime per ettaro aventi diritto alla D.O.C. inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini» Gutturnio all'epoca della vendemmia, debbono avere inoltre le seguenti caratteristiche:

Per le uve Barbera:

acidità titolabile massima del 13,00 per mille;
ph minimo di 3,00;
acido tartarico massimo del 9,00 per mille;
acido malico massimo del 4,00 per mille;
intensità colorante minima (D.O 420+520 nm) dello 0.400;
presentare attacchi botritici non superiori al 5 per cento;

Per le uve Bonarda:

acidità titolabile massima del 9.50 per mille;
ph minimo di 3.10;
acido tartarico massimo del 7.50 per mille;
acido malico massimo del 2 per mille;
intensità colorante minima (D.O 420+ 520 nm) dello 0.550;
presentare attacchi botritici non superiori al 2 per cento;

Art. 5.

I) Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 paragrafi III, IV e V debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su richiesta delle ditte interessate e sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, consentire che le predette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nei seguenti comuni di Pavia: Rovescala e Santa Maria della Versa, a condizione che sia dimostrata la tradizionalità di tali operazioni.

II) Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento obbligatorio e di affinamento in bottiglia del vino di cui all'art. 2 paragrafo I («Colli Piacentini» Gutturnio, «Colli Piacentini» Gutturnio superiore e «Colli Piacentini» Gutturnio riserva), debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza. E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su richiesta delle ditte interessate e sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di consentire che le predette operazioni siano effettuate negli stabilimenti siti nei seguenti comuni di Pavia: Rovescala e Santa Maria della Versa, alle condizioni stabilite al precedente paragrafo I del presente articolo.

III) Le operazioni di vinificazione del vino «Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda debbono avvenire nell'intero territorio dei comuni compresi, anche solo in parte, nella rispettiva zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 paragrafo II.

IV) La resa massima dell'uva in vino per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», è del 70%. Le eventuali eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio, «Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda, «Colli Piacentini» Trebbianino Val Trebbia, «Colli Piacentini» Val Nure, all'atto della denuncia delle uve a denominazione di origine controllata è consentita la scelta vendemmiale al fine di utilizzare, per la denominazione di origine controllata, i corrispondenti nomi di vitigno di ciascuna piattaforma ampelografica.

I vigneti iscritti all'albo dei vini «Colli Piacentini» Gutturnio, «Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda, «Colli Piacentini» Trebbianino Val Trebbia e «Colli Piacentini» Val Nure, fanno parte dell'albo dei vigneti dei vini «Colli Piacentini» con nome di vitigno corrispondenti e previsti dal presente disciplinare.

V) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» con una delle seguenti menzioni: Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Val Nure, Malvasia, Pinot grigio, Pinot nero, Ortrugo e Chardonnay, può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti, dal presente disciplinare, per i vini omonimi.

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» debbono assicurare un titolo alcolometrico minimo complessivo naturale del 9.5%.

E' permessa la vinificazione in bianco e in rosato delle uve destinate alla produzione dello spumante Pinot nero.

Le operazioni di spumantizzazione dei predetti vini della denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», sia con il metodo classico o tradizionale che in grandi recipienti chiusi, devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Piacenza, in osservanza delle condizioni contemplate nella normativa CEE e nazionale in materia.

Le predette operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione dei vini spumanti debbono essere effettuati in stabilimenti attrezzati ed idonei utilizzando le tradizionali tecniche della rifermentazione in grandi recipienti chiusi o in bottiglia con esclusione assoluta di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

VI) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» può essere utilizzata per designare i vini frizzanti naturali Gutturnio senza altra specificazione di tipologia, Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Val Nure, Barbera, Bonarda, Malvasia, Ortrugo, Pinot grigio, Sauvignon e Chardonnay che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e prodotti secondo le norme CEE e nazionali in materia sui vini frizzanti, con l'assoluta esclusione di aggiunta di anidride carbonica.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Gutturnio:

colore: rosso rubino brillante di varia intensità;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco o abboccato (con residuo zuccherino non superiore a 9 gr/litro), fresco, giovane, tranquillo, vivace o talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Gutturnio superiore:

colore: rosso rubino intenso;
odore: leggermente vinoso;
sapore: asciutto, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Gutturnio riserva:

colore: rosso rubino intenso su fondo granato;
odore: sapido, gradevole;
sapore: asciutto, tranquillo, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12.5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Monterosso Val d'Arda:
colore: da paglierino a dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o amabile, tranquillo, vivace, talvolta frizzante, fine e sottile di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Trebbianino Val Trebbia:
colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: secco o abboccato, delicato, sottile, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Val Nure:
colore: paglierino chiaro;
odore: caratteristico, gradevole, aromatico;
sapore: secco o amabile, fresco, gradevole, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Barbera:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco o abboccato (con residuo zuccherino non superiore a 8 gr litro), sapido, di corpo, leggermente tannico, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Bonarda:
colore: rosso rubino a volte intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, amabile, dolce, leggermente tannico, fresco, tranquillo, vivace e talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Malvasia:
colore: paglierino o paglierino scarico;
odore: aroma caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, secco o amabile o dolce, fresco, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ortrugo:
colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato (con residuo zuccherino non superiore a 6 gr litro) retrogusto amarognolo, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:
colore: bianco o ramato;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fresco, fine, molto gradevole, tranquillo vivace, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot nero:
colore: rosso più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: secco, sapido, gradevole, tranquillo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso o rosato;
odore: caratteristico, delicato, fine;
sapore: secco, sapido, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sauvignon:
colore: paglierino anche intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fine, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, talvolta granato;
odore : caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, lievemente tannico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4.5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Chardonnay:
colore: giallo paglierino con sfumature verdognole;
odore: gradevole, fine, fruttato;
sapore: secco, armonico, fresco, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto per i vini di cui al presente disciplinare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1) La menzione «superiore» è consentita per il vino «Colli Piacentini» Gutturnio avente un titolo alcolometrico volumico minimo naturale e al consumo del 12,5%, immesso al consumo dopo il 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

La menzione «riserva» è consentita per il vino «Colli Piacentini» Gutturnio non designabile con la citata menzione «superiore», avente un titolo alcolometrico volumico naturale minimo e al consumo del 12,5% e che abbia subito un invecchiamento e affinamento di almeno 24 mesi di cui 3 in recipienti di legno, a far tempo del 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

In sede di designazione la specificazione tradizionale «denominazione di origine controllata» e le specificazioni comunitarie equivalenti (V.Q.P.R.D. - vini di qualità prodotti in regioni determinate) devono essere poste in etichetta immediatamente al di sotto della denominazione «Colli Piacentini» senza interposizione di altre menzioni consentite o obbligatorie.

Le menzioni superiore o riserva devono figurare immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale obbligatoria «denominazione di origine controllata» ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quella della menzione Gutturnio ma non inferiore alla metà della stessa

II) Sulla etichetta principale delle bottiglie contenenti i vini «Colli Piacentini» Gutturnio superiore e «Colli Piacentini» Gutturnio riserva deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

III) Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 6, è consentita l'indicazione delle locuzioni riferentesi alle caratteristiche di sapore (secco o asciutto o abboccato o amabile o dolce) nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, fermo restando quanto espressamente previsto nel presente disciplinare per alcuni vini «Colli Piacentini». Per le tipologie dei vini abboccato, amabile e dolce tali specificazioni devono essere obbligatoriamente indicate in etichetta.

IV) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai DD.MM. 22 aprile 1992.

Art. 8.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio, se confezionato in recipienti di capacità inferiori a 5 litri, può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo raso di sughero.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro, tipo bordolese, con tappo raso di sughero di capacità: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3 - 5 litri.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio superiore può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese con tappo raso di sughero di capacità 0,375 - 0,750 1,500 - 3 - 5 litri dopo il primo settembre dell'annata successiva alla vendemmia.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese con tappo raso di sughero di capacità 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3 - 5 litri, dopo almeno 24 mesi di invecchiamento (di cui almeno 3 mesi in legno) e affinamento a partire dal primo di novembre dell'annata di produzione delle uve.

I vini «Colli Piacentini» previsti dal presente disciplinare di produzione nel tipo «frizzante», al fine di evitare ogni possibile confusione con i corrispondenti vini spumanti, devono essere confezionati, per l'immissione al consumo, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1993.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4601

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 4 agosto 1993.

Determinazione dei settori, dei beneficiari, nonché dei criteri, delle modalità e dei limiti di concessione dei contributi per la realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti per l'anno 1993.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, e, in particolare, l'art. 2, che rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la determinazione dei settori, dei beneficiari, nonché dei criteri, delle modalità e dei limiti di concessione dei contributi per la realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78 «Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni» convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 156;

Decreta:

Art. 1.

Settori e progetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per l'ottenimento dei contributi previsti dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le imprese associate o singole, in grado di operare adeguatamente con l'estero, che presentino progetti-pilota finalizzati all'avvio, al miglioramento e/o al consolidamento di rapporti di commercializzazione all'estero nel settore agroalimentare, con particolare riguardo per i prodotti tipici di elevata qualità.

I progetti devono prevedere anche azioni volte a qualificare la prestazione di servizi pre e post vendita per rendere il prodotto rispondente alle esigenze dei mercati di destinazione.

I progetti devono avere, altresì, lo scopo di favorire una migliore presenza all'estero dei prodotti agroalimentari attraverso l'instaurazione di rapporti qualificati e stabili con la distribuzione locale o con la realizzazione di strutture di vendita diretta, nonché mediante lo svolgimento di adeguate azioni promo-pubblicitarie.

I progetti devono essere realizzati entro un massimo di due anni a decorrere dalla data di erogazione della prima quota di contributo.

2. I progetti devono essere realizzati in Paesi non facenti parte della Comunità economica europea e devono riguardare al massimo due soli Paesi appartenenti alla stessa area geo-economica.

3. I beneficiari che hanno usufruito di un contributo a valere sullo stanziamento 1991 o su quello 1992 non possono ripresentare la domanda nel 1993.

Art. 2.

Priorità

Sono accolti con priorità i progetti:

a) presentati da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese e di cooperative (operanti nel settore agroalimentare);

b) comprendenti anche interventi volti ad introdurre innovazioni che migliorino l'aggregazione dell'offerta, la selezione, la presentazione e la distribuzione dei prodotti, anche con riguardo alla ristorazione italiana all'estero;

c) rivolti verso il Paesi europei extra comunitari, i Paesi del sud-est asiatico ed il Giappone, i Paesi del nord America e dell'America latina, che mirino al rafforzamento della presenza italiana nella distribuzione locale e nella ristorazione (contratti pluriennali di fornitura, contratti di esclusiva, acquisizione di marchi, di partecipazione in catene distributive, depositi, ecc.).

Art. 3.

Domande e procedure

1. Le domande di contributo, redatte su carta bollata e firmate dal legale rappresentante, devono essere corredate:

di una relazione illustrativa del progetto e dell'impresa richiedente che indichi anche il fatturato degli ultimi due anni, distinto fra interno ed estero;

di un preventivo che riporti, in modo analitico, le voci di spesa, al netto di I.V.A. ed espresse in lire italiane. Qualora il progetto venga realizzato in due Paesi, le voci di spesa devono essere distinte per mercato d'intervento;

della seguente ulteriore documentazione (da presentare solo al Ministero del commercio con l'estero):

a) copia autenticata dell'atto costitutivo (ed eventuali variazioni di ragione sociale o sede sociale), nonché dello Statuto vigente al momento della domanda;

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva, da cui risulti l'elenco delle ditte associate al consorzio o alla cooperativa, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, resa dal responsabile legale in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (documentazione da presentarsi solo da consorzi o cooperative);

c) certificato di vigenza del competente tribunale dal quale risulti che non siano pendenti procedure fallimentari;

d) documentazione attestante la qualifica e il nominativo del rappresentante legale (qualora non risulti dal certificato del tribunale, di cui sopra);

e) certificato di iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;

f) dichiarazione (firmata dal legale rappresentante) che per le stesse voci di spesa indicate nel progetto non sono stati chiesti e non verranno chiesti ulteriori contributi ad altre amministrazioni statali o enti pubblici.

Le domande devono essere presentate, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi- Viale America n. 341 - 00144 Roma. Copia della domanda deve essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) - Via Liszt n. 21 - 00144 Roma e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economia dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Non è ammessa la presentazione di più di una domanda da parte dello stesso interessato.

2. Il Ministero del commercio con l'estero valuta se i progetti siano rispondenti ai criteri e alle modalità fissati dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, e dal presente decreto, nonché la loro organicità e coerenza economica.

L'Istituto nazionale per il commercio estero esamina la fattibilità del progetto in relazione alle specifiche caratteristiche dei mercati esteri interessati.

3. L'ICE, entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, invia le valutazioni di cui al comma precedente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero del commercio con l'estero che, entro i trenta giorni successivi, indice, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi con i predetti organismi.

La conferenza esprime il parere in merito alla concessione del contributo.

4. Il contributo è concesso con decreto del Ministero del commercio con l'estero, per un importo pari al massimo a lire 500 milioni, nei limiti del 35% del costo complessivo dell'investimento.

Con il citato decreto, il Ministero del commercio con l'estero trasferisce l'intero importo del contributo all'ICE, che — previa acquisizione della prescritta certificazione antimafia e di un'autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa con la quale si attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e di condanne penali — provvede ad erogare le somme nella misura del 40% a titolo di anticipo e di un successivo 50% a metà del periodo previsto per la realizzazione del progetto e sempreché questo venga svolto secondo il programma stabilito.

La quota residua è concessa a programma ultimato, dietro presentazione all'ICE del rendiconto delle spese.

È consentita una compensazione — per una percentuale non superiore al 15% — fra gli importi delle singole voci di spesa, indicate nel preventivo. Scostamenti di spesa di maggiore entità, ovvero variazioni che alterino aspetti sostanziali del progetto, devono essere sottoposti alla valutazione della conferenza di servizi, di cui all'art. 3, comma 3.

Il beneficiario, a garanzia della realizzazione del progetto, deve presentare, in favore dell'ICE, una fidejussione bancaria o polizza assicurativa — per l'importo che viene man mano erogato — valida un anno oltre il tempo stabilito per la realizzazione del progetto, con rinuncia da parte del fidejussore al beneficio della preventiva escussione del garantito.

5. L'ICE assicura che la polizza assicurativa mantenga le capacità di copertura del rischio di mancata realizzazione del progetto garantito.

6. L'ICE presta l'assistenza e la consulenza necessarie per la realizzazione del progetto, verificandone le fasi di avanzamento.

Art. 4.

Controlli e relazione finale

1. *a)* Il beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del commercio con l'estero una relazione intermedia (dopo il primo anno di attuazione del progetto) che illustri le modalità di insediamento sui mercati e le eventuali difficoltà incontrate.

Entro trenta giorni dal termine di realizzazione del programma, inoltre, l'impresa deve trasmettere una relazione analitico-descrittiva di tutta l'attività svolta, delle spese sostenute e degli esiti commerciali e promozionali dalla stessa conseguiti. La relazione deve essere corredata di una dichiarazione giurata di un professionista, iscritto all'Albo dei revisori dei conti, che attesti la veridicità delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto ammesso a contributo.

b) L'Istituto nazionale per il commercio estero, entro trenta giorni dal termine di realizzazione del programma, invia al Ministero del commercio con l'estero una relazione sullo svolgimento del progetto, contenente le proprie valutazione in merito ai risultati conseguiti.

Qualora la conferenza di servizi, di cui al precedente art. 3, comma 3 — sulla base della valutazione fornita dall'Istituto per il commercio estero e della relazione finale del beneficiario — ritenga che il programma risulti pienamente realizzato, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione autorizza l'ICE a svincolare la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa prestata a garanzia della realizzazione del progetto.

c) Il Ministero del commercio con l'estero può effettuare, a campione, controlli «in loco», in corso di programma, al fine di verificare la realizzazione dei progetti.

2. In caso di mancato totale o parziale svolgimento del programma, il Ministero del commercio con l'estero sottopone una scheda di valutazione alla sopracitata conferenza di servizi, che delibera in merito all'imputabilità del fatto all'impresa ed allo svincolo totale o parziale della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale.

Art. 5.

Uffici competenti e termini della procedura

1. Del procedimento amministrativo relativo ai «progetti-pilota» è competente la divisione II della Direzione generale sviluppo scambi del Ministero del commercio con l'estero, il cui dirigente è responsabile del procedimento stesso.

2. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, il rispetto del termine di giorni quarantacinque, di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà accertato in base alla data di presentazione all'ufficio postale.

3. La concessione del contributo è disposta con decreto dirigenziale. Dell'esito della richiesta di contributo è data sollecita comunicazione all'interessato.

4. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 6.

Imputabilità della spesa

Gli importi dei contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono imputati allo stanziamento di L. 10.000.000.000 appositamente iscritto al cap. 1603 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per il 1993.

Art. 7.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro del commercio con l'estero
BARATTA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4602

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 agosto 1993.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel quale vengono elencati i fondi con i quali lo Stato concorre, per l'anno 1993, al finanziamento dei bilanci degli enti locali, tra cui quello relativo allo sviluppo degli investimenti;

Visto il successivo art. 32, nel quale vengono indicate le modalità e le misure dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1993 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a valere sul fondo di cui al citato art. 28, lettera *c)*;

Visto il comma 2, del medesimo art. 32 il quale, stabilisce che per i contributi da concedere per i mutui contratti nel 1993 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Richiamato il comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 1993 gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1994 apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuto che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti previsto dall'art. 32 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso, anche se negativo, entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione. Il certificato deve essere compilato e firmato secondo le indicazioni del relativo modello e deve essere trasmesso dagli enti in originale ed una copia autentica. Esso deve essere redatto esclusivamente a macchina nel formato cm 21 × 29,7 sul modello fornito da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 1994.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1993

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1993
(art. 32 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

PAG 1 DENOMINAZIONE ENTE TIPO ENTE ☐ C ☐ AP ☐ CM PROV. CODICE ENTE

TIPO FRONT

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

Dichiarazione di certificazione negativa totalmente

Eventuale residuo degli anni precedenti (1988 - 1992)

Disponibilità totale

Rate dei mutui contratti nel 1993 (lettera E campo 30)

Eventuale quota residua

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sopraindicati sono stati contratti con le modalità dell'art. 22 del D.L. 66/1989.

IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL SINDACO o IL PRESIDENTE (Sig. ....)

LUOGO DATA

BOLLO DELL'ENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da ..... a ....., con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE (Sig. ....) IL PREFETTO (Sig. ....)

MUTUI CONTRATTI NEL 1993 CON ISTITUTI DIVERSI, CON LA CASSA DD.PP., CON LA DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVIDENZA E CON IL CREDITO SPORTIVO
RIEPILOGO TOTALI

TIPO PAG. TOT

DENOMINAZIONE ENTE

TIPO ENTE: ☐ C ☐ AP ☐ CM

PROV.

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

A) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti di Previdenza	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A + B + C + D)	21	24
	25	26
	27	30

93A4600

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 14 giugno 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale in data 21 ottobre 1992, concernente l'istituzione di alcuni diplomi universitari, fra i quali il diploma di tecnologie alimentari, annesso alla facoltà di agraria;

Vista la proposta di ordinamento didattico del diploma in tecnologie alimentari, inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia per l'esame del Consiglio universitario nazionale;

Considerato in particolare che il terzo articolo del predetto ordinamento, nel definire, in conformità a quanto disposto dalla tabella XXXI-*quater* di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1991, la distribuzione delle 1600 ore tra le aree della formazione di base, le aree della formazione professionale di base e le aree della formazione professionale specifica di ordinamento, ha espressamente stabilito che, delle 700 ore attribuite alla formazione professionale specifica di orientamento, 100 sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolarle in aree di formazione generale o in aree attinenti la formazione professionale specifica di orientamento;

Ricordato che il Consiglio universitario nazionale, nell'esprimere parere favorevole alla istituzione del diploma in tecnologie alimentari, ha invitato l'università a rendere l'ordinamento didattico, nella parte che precede l'articolazione del diploma per aree disciplinari, rigorosamente conforme al testo della tabella XXXI-*quater*;

Considerato altresì che, nell'emanare il provvedimento istitutivo del diploma di cui sopra, per mero errore materiale è stata omessa al punto 3A e 3B dell'art. 114 la frase «delle 700 ore, 100 sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolarle in aree di formazione generale o in aree attinenti la formazione professionale specifica di orientamento»;

Decreta:

Il decreto rettorale 21 ottobre 1992 è rettificato nella parte riguardante l'articolazione del diploma in tecnologie alimentari per aree disciplinari, e in particolare nei punti 3A e 3B «Formazione professionale specifica», come di seguito indicato:

3A - Formazione professionale specifica (700)

ORIENTAMENTO GENERALE

Area 14 *Scienza e tecnologia degli alimenti* (600)

Lo studente deve acquisire nozioni di: *a)* chimica e biochimica degli alimenti finalizzata alla conoscenza della composizione e delle trasformazioni indotte dai processi tecnologici; *b)* microbiologia dei processi di produzione, trasformazione e conservazione; controllo delle alterazioni e dei processi fermentativi e analisi dell'igiene microbiologica degli alimenti e dei sistemi di produzione; *c)* tecnologia dei processi di conservazione e trasformazione; *d)* gestione e controllo della qualità dei prodotti e dei sistemi produttivi.

Raggruppamenti disciplinari: G010; G022; G023; G032; G041; G042; G051; G052; G060; C011; C050; C090; C100; E051; I050; E060; F221; F312.

Delle 700 ore, 100 sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolarle in aree di formazione generale o in aree attinenti la formazione professionale specifica di orientamento.

Tirocinio (200 ore)

Consiste nell'esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi di lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali.

3B - Formazione professionale specifica (700 ore)

ORIENTAMENTO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Area 14 *Viticoltura* (250 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni di fisiologia, ecofisiologia, morfologia, genetica, tecnica colturale e difesa della vite nella prospettiva della destinazione dell'uva alla trasformazione.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G025; G041; G042; G032; G051.

Area 15 *Enologia* (200 ore)

Le materie che confluiscono in quest'area debbono fornire allo studente, oltre alle nozioni di base di chimica, microbiologia ed enzimologia, le conoscenze specialistiche applicative per la corretta elaborazione, stabilizzazione e conservazione dei prodotti enologici, incluse quelle relative alle macchine ed agli impianti ed ai problemi dei reflui.

Raggruppamenti disciplinari: C100; G052; G032; G031; E051.

Area 16 *Controllo e gestione della qualità* (100 ore)

Conoscenza delle procedure di controllo sensoriale, biologico, chimico e microbiologico delle materie prime e dei prodotti di trasformazione, integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture e delle procedure per la gestione dei sistemi di qualità aziendale.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G022; C011; C090; E051.

Area 17 *Informatica applicata* (50 ore)

La gestione della produzione primaria viticola e della sua trasformazione, come pure della distribuzione del prodotto, richiedono competenze di elaborazione e di gestione dei dati e di conduzione dei processi assistita da calcolatore. Le necessarie cognizioni dovranno essere fornite da un corso specialistico di informatica mirato a queste applicazioni.

Raggruppamenti disciplinari: I250.

Delle 700 ore, 100 sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolarle in aree di formazione generale o in aree attinenti la formazione professionale specifica di orientamento.

Tirocinio (200 ore)

Consiste nell'esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi di lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 giugno 1993

Il rettore: MANTEGAZZA

93A4581

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 8 giugno 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991 contenente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 9 ottobre 1992;

Viste le delibere di adeguamento, al suddetto parere, da parte delle autorità accademiche di questo Ateneo rispettivamente del 31 ottobre 1992, 26 aprile 1993 e 7 maggio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 102 dello statuto, relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, la dicitura laurea in pedagogia è soppressa e sostituita dalla seguente: laurea in scienze dell'educazione.

Art. 2.

L'art. 105 dello statuto, relativo al corso di laurea in pedagogia, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Corso di laurea in scienze dell'educazione

Art. 105. — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata ed articolazione degli studi: gli studi hanno la durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea: diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Denominazione degli insegnamenti: nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazione semplificata corrispondente a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella I.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti: gli insegnamenti del piano di studi corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate al primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea: per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà a termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

TABELLA 2

Insegnamenti del primo biennio

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale ovvero psicopedagogia.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note alla tabella 2:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito per almeno un corso semestrale.

Gli insegnamenti di area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalenti.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali di area storica scegliendoli tra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;

metodologia e didattica;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione;

letterature per l'infanzia.

Si aggiungono:

didattica speciale;

pedagogia interculturale.

b) Insegnamenti dell'area filosofica:

estetica;

filosofia teoretica;

filosofia morale;

logica;

filosofia della scienza;

filosofia del linguaggio;

storia della filosofia.

Si aggiungono:

storia della scienza;

storia della filosofia politica;

storia della filosofia moderna;

storia della filosofia moderna e contemporanea;

storia della storiografia filosofica.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

storia della psicologia;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dei processi culturali;

storia della sociologia;

sociologia;

antropologia culturale;

sociologia dell'educazione.

Si aggiunge:

storia delle tradizioni popolari.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Note alla tabella 3:

Gli studenti devono seguire gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica e filosofica rispettivamente per cinque e sette semestralità.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo «educatori professionali extrascolastici»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

pedagogia generale;

metodologia e didattica;

pedagogia speciale;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione.

Si aggiungono:

pedagogia interculturale;

pedagogia sociale.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia morale;

filosofia del linguaggio;

estetica.

Si aggiungono:

semiotica;

storia della scienza;

bioetica.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia sociale;

neuropsichiatria;

psicopatologia dell'età evolutiva;

igiene mentale.

Si aggiunge:

neuropsichiatria infantile.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia della famiglia;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dell'organizzazione.

Si aggiunge:

storia delle tradizioni popolari.

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

fondamenti di biologia;

igiene;

puericultura;

metodi e tecniche della psicomotricità.

Si aggiunge:

auxologia.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

legislazione minorile;

legislazione e organizzazioni dei servizi sociali;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria;

istituzioni e politica dei beni culturali;

diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura:

storia del teatro e dello spettacolo;

filmologia;

storia del cinema;

storia della musica;

fondamenti della comunicazione musicale;

storia dell'arte e del restauro;

biblioteconomia;

museografia;

archivistica.

Note alla tabella 4:

Gli studenti devono seguire sette semestralità tra gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica e due semestralità tra gli insegnamenti di area filosofica.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nell'area della metodologia della ricerca dovrà essere seguito per almeno un corso semestrale.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali), tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione e la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

TABELLA 5

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo «esperti nei processi formativi»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

educazione comparata;

metodologia e didattica;

tecnologie dell'istruzione;

docimologia.

Si aggiungono:

pedagogia speciale;

didattica speciale;

pedagogia interculturale.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogia oppure psicopedagogia).

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa.

Si aggiunge:

storia delle tradizioni popolari.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

metodologia della ricerca sociale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione:

economia dell'istruzione;

sociologia dell'organizzazione;

teoria della comunicazione;

archivistica;

biblioteconomia;

informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

istituzione e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note alla tabella 5:

Gli studenti devono seguire cinque semestralità tra gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica e una semestralità tra quelli di area filosofica.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nell'area della metodologia della ricerca e dell'organizzazione della comunicazione e dell'informazione deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica scegliendolo tra i due indicati e un insegnamento di area giuridica scegliendolo tra in tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 8 giugno 1993

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

93A4615

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 26 giugno 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio del corso di laurea in scienze naturali e dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi in data rispettivamente 10 marzo 1992 e 11 marzo 1992;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 26 marzo 1992 e 25-26 marzo 1992;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 3190 del 12 dicembre 1992, recante talune osservazioni;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1993, concernente talune osservazioni;

Viste le delibere del consiglio del corso di laurea in scienze naturali e del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 11 maggio 1993 e in data 12 maggio 1993 che adeguano la proposta di modifica di statuto al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale ed alle osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 24 giugno 1993 e 22-24 giugno 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso relativamente alle norme che disciplinano il corso di laurea in scienze naturali:

«Gli articoli 35 e 36 dello statuto sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 35. — Il titolo di ammissione al corso di laurea in scienze naturali è quello previsto dalla legge. Detto corso ha durata quadriennale e si articola in due indirizzi:

A) Generale e didattico con l'orientamento generale;

B) Conservazione della natura e delle sue risorse.

Il corso di laurea in scienze naturali comprende 23 (ventitre) insegnamenti annuali: di questi, sedici, di base, sono obbligatori mentre sette sono specifici di indirizzo. Di questi ultimi sette tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono fissati in sede locale, e due sono a scelta dello studente.

Sono inoltre previsti due corsi integrati introduttivi, uno di «biologia» e uno di «scienze della terra», così articolati:

Biologia:

1) Basi molecolari;

2) Citologia;

3) Tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;

4) Funzioni generali;

5) *Genetica*;

6) Specie, tassonomia, evoluzione;

7) Riproduzione, sviluppo, differenziamento;

8) Ecologia;

9) Etologia.

Scienze della terra:

1) Erosione, morfogenesi, cartografia;

2) Sedimentazione, ambienti e facies;

3) I fossili, loro relazione con l'ambiente, biostratigrafia;

4) Magmatismo e metamorfismo;

5) Tettonica, geometrie e processi deformativi;

6) Dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;

7) Storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;

8) Elementi di geologia regionale.

Per questi corsi le modalità di accertamento del profitto e della frequenza obbligatoria sono stabiliti dalla facoltà.

Ciascuno dei due corsi sarà affidata a non meno di quattro e non più di sei docenti, designati annualmente tra i docenti delle discipline interessate, tra i quali la facoltà designa il coordinatore. Detti corsi non danno luogo a titolarità.

Lo studente dovrà sostenere un colloquio di lingua inglese, usufruendo eventualmente dei corsi organizzati dall'Università. Tale colloquio va superato prima dell'assegnazione della tesi di laurea.

Il numero massimo delle ore di insegnamento è di 1800, escludendo i due corsi introduttivi e il corso di inglese. I corsi di insegnamento annuale dispongono di un numero di ore non inferiore a 70 (settanta) e non superiore a 90 (novanta), ivi comprendendo lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, manipolazioni, esercizi, dimostrazioni.

La facoltà può decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali; la somma delle ore destinate ai due insegnamenti semestrali deve essere compresa tra 70 e 90. La facoltà può anche disporre l'organizzazione dei corsi annuali in corsi semestrali compatti.

I sedici corsi di base, obbligatori sono:

1) Istituzioni di matematiche (1, 2);

2) Fisica (1, 2);

3) Chimica generale ed inorganica (1);

4) Chimica organica (3);

5) Anatomia comparata (4, 9);

6) Botanica;

7) Botanica sistematica;

8) Ecologia;

9) Fisiologia generale;

10) Antropologia (9);

11) Genetica;

12) Geografia (5);

13) Geologia (6);

14) Mineralogia (7);

15) Paleontologia;

16) Zoologia (8).

Per ciascun indirizzo sono previsti due blocchi di insegnamenti, indicati con le lettere *A)* e *B)*, all'interno di ciascuno dei quali la facoltà di anno in anno, su proposta del consiglio di corso di laurea, delibera l'attivazione di un insegnamento. Dell'attivazione viene data notizia nel manifesto annuale degli studi.

La facoltà, con le stesse modalità, indicherà per ciascun indirizzo e orientamento una lista di insegnamenti complementari particolarmente idonei a completare la preparazione dello studente nell'indirizzo/orientamento prescelto, segnatamente ai fini della preparazione della tesi di laurea.

(1) Ciascuno dei corsi contrassegnati dai numeri 1, 2 e 3 prevede lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei contenuti, metodi e linguaggio a studenti provenienti da scuole di tipo diverso.

(2) I docenti dei corsi contrassegnati dai numeri 1 e 2 provvederanno al coordinamento per assicurare che tra i contenuti ci siano anche elementi di statistica e di informatica; in merito daranno informazioni al consiglio di corso di laurea.

(3) Comprende anche elementi di bioorganica.

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.

(7) Comprende anche elementi di petrografia.

(8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica.

(9) I docenti dei corsi contrassegnati dai numeri 5 e 10 provvederanno al coordinamento per assicurare lo svolgimento di elementi di anatomia umana; in merito daranno informazioni al consiglio di corso di laurea.

INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO

Le finalità e l'organizzazione dell'indirizzo generale e didattico sono le seguenti.

Con l'orientamento generale si avvia lo studente, attraverso contenuti e metodologie idonee, allo studio dei processi e dei sistemi naturali visti nella dimensione spazio-temporale; siffatto obiettivo è fondamentale per l'identità del naturalista, sia questi ricercatore oppure professionista.

Insegnamenti obbligatori:

17) Fisiologia vegetale;

18) Geografia fisica;

19) Sistematica e filogenesi animale.

Orientamento generale

Blocco *A:*

Biogeografia;

Biologia cellulare;

Chimica biologica;

Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

Ecologia microbica.

Blocco *B:*

Geochimica;

Geologia stratigrafica;

Petrografia;

Geofisica;

Vulcanologia.

Infine due insegnamenti sono a scelta dello studente preferibilmente tra quelli indicati annualmente dalla facoltà.

Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse

L'indirizzo «Conservazione della natura e delle sue risorse» mette il laureato in grado di redigere, esaminare e valutare «dossiers» di impatto ambientale, nonché di esprimere le competenze specifiche del naturalista nello studio, nella gestione operativa, nella consulenza e nella progettazione di musei naturalistici, di orti botanici, di parchi, di riserve naturali e di tutti i settori ove si richiede un competente per la tutela, conservazione, valorizzazione o sviluppo di specie viventi o di beni naturali, quali anche quelli geologici o paleontologici.

Gli insegnamenti obbligatori sono:

17) Conservazione della natura e delle sue risorse;

18) Geologia ambientale;

19) Sistematica e filogenesi animale.

Blocco *A:*

Ecologia delle acque interne;

Geobotanica;

Zoocenosi e protezione della fauna;

Igiene ambientale;

Museologia naturalistica.

Blocco *B:*

Idrogeologia;

Geologia del quaternario;

Geologia regionale;

Sedimentologia e regime dei litorali;

Telerilevamento delle risorse ambientali.

Infine due insegnamenti sono a scelta dello studente preferibilmente tra quelli indicati annualmente dalla facoltà.

La scelta dell'indirizzo e degli insegnamenti complementari avviene all'inizio del terzo anno con le modalità precedentemente indicate.

Con propria delibera il consiglio di corso di laurea predispone la distribuzione degli insegnamenti per ciascun anno di corso, ponendo prevalentemente nel primo biennio gli insegnamenti obbligatori e nel secondo biennio quelli di indirizzo.

Su delibera del consiglio di corso di laurea e ai fini degli esami di profitto più insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinità, in modo che lo studente debba superare un minimo di 21 (ventuno) esami. Nel costituire le relative commissioni di esame il preside includerà i docenti degli insegnamenti accorpati.

Il consiglio di corso di laurea può affidare ai docenti che si rendano disponibili l'organizzazione al di fuori della sede di Camerino di attività di studio sul campo e di campagne naturalistiche, avvalendosi soprattutto delle strutture e dei mezzi forniti dall'università.

Ai fini dell'ammissione all'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato i corsi integrati introduttivi, aver superato il colloquio di lingua inglese, aver preso parte ad almeno una campagna naturalistica ed aver superato gli esami di ventitrè insegnamenti.

Qualora lo studente sia già in possesso di altra laurea, la tesi non potrà vertere sulla disciplina oggetto della prima dissertazione di laurea o su disciplina affine.

Art. 36.

Elenco degli insegnamenti tra i quali, se attivati, lo studente può scegliere gli insegnamenti complementari:

1) Biologia delle alghe;

2) Analisi degli ecosistemi;

3) Anatomia umana;

4) Biogeografia;

5) Biologia cellulare;

6) Biologia della riproduzione;

7) Biologia generale;

8) Briologia;

9) Chimica biologica;

10) Citogenetica;

11) Conservazione della natura e delle sue risorse;

12) Didattica delle scienze naturali;

13) Ecologia animale;

14) Ecologia delle acque interne;

15) Ecologia microbica;

16) Ecologia preistorica;

17) Ecologia vegetale;

18) Educazione ambientale;

19) Endocrinologia comparata;

20) Entomologia;

21) Etologia;

22) Fisiologia comparata;
23) Fitogeografia;
24) Fitosociologia;
25) Genetica di popolazioni;
26) Genetica umana;
27) Geochimica;
28) Geobotanica;
29) Geofisica;
30) Geologia ambientale;
31) Geologia del quaternario;
32) Geologia e paleontologia del quaternario;
33) Geologia marina;
34) Geologia regionale;
35) Geologia storica;
36) Geologia stratigrafica;
37) Geomorfologia;
38) Idrobiologia;
39) Idrogeologia;
40) Igiene;
41) Igiene ambientale;
42) Istochimica;
43) Laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
44) Laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
45) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
46) Microbiologia;
47) Micropaleontologia;
48) Museologia naturalistica;
49) Paleobotanica;
50) Paleoecologia;
51) Paleontologia dei vertebrati;
52) Paleontologia stratigrafica;
53) Paleontologia umana;
54) Paleopatologia;
55) Palinologia;
56) Parassitologia;
57) Patologia vegetale;
58) Petrografia;
59) Protozoologia;
60) Sedimentologia;
61) Sedimentologia e regime dei litorali;
62) Telerilevamento delle risorse ambientali;
63) Vulcanologia;
64) Zoocenosi e conservazione della fauna;
65) Zoologia dei vertebrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 26 giugno 1993

Il rettore: GIANNELLA

93A4616

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni alla produzione farmaceutica

Con decreto ministeriale n. 779 del 27 luglio 1993 è stata revocata, su rinuncia, alla società Erbamont Italia NV, sede legale in Rotterdam, NL, sede amministrativa in via Bezzi, 24, Milano, codice fiscale n. 08342180158, l'autorizzazione a produrre materie prime farmacologicamente attive nello stabilimento farmaceutico sito in via Schiapparelli, 8, Settimo Torinese (Torino).

Con decreto ministeriale n. 780 del 27 luglio 1993 è stata revocata, su rinuncia, alla società Erbamont Italia NV, sede legale in Rotterdam, NL, sede amministrativa in via Bezzi, 24, Milano, codice fiscale n. 08342180158, l'autorizzazione a produrre materie prime farmacologicamente attive nello stabilimento farmaceutico sito in strada Rivoltana Km 6, Rodano (Milano).

Con decreto ministeriale n. 781 del 27 luglio 1993 è stata revocata, su rinuncia, alla società Antibioticos S.p.a., sede legale in via Romagnoli, 6, Milano, codice fiscale n. 00811080152, l'autorizzazione a produrre materie prime farmacologicamente attive nello stabilimento farmaceutico sito in via Massaua, 2, Milano.

Con decreto ministeriale n. 783 del 27 luglio 1993 è stata revocata, per scioglimento del consorzio di produzione, alla società Max Farma S.r.l., sede legale in via Cristoforo Colombo 5/c, Corsico (Milano), codice fiscale n. 01393930019, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico comune sito in via XXV Aprile, 69, Oneglia (Imperia).

93A4618

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 66/1993 del 7 agosto 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «LEUCOFELINGEN» vaccino contro la leucosi felina prodotto mediante ingegneria genetica.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. L.I.D. Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., via dei Gracchi, 30, Milano - codice fiscale 06802290152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di codice:
1 flacone da 1 ml - codice n. 100062013;
10 flaconi da 1 ml - codice n. 100062025;
50 flaconi da 1 ml - codice n. 100062037;
100 flaconi da 1 ml - codice n. 100062049.

Composizione: ogni dose contiene non meno di 102 µg della molecola ricombinante P45 FeLV purificata:
gel di idrossido di alluminio (3%) 0,1 ml;
quil A 10 µg;
mertiolato 1/10.000.

Eccipienti:
rosso fenolo 10 mg;
fosfato monopotassico 0,3 g;
cloruro di sodio 9 g;
fosfato disodico 1,8 g;
acqua per iniezioni 1 l.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei gatti contro l'infezione e la viremia causate dai virus della leucosi felina.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 80/1993 del 7 agosto 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «SCOURGUARD 3» vaccino polivalente contro le diarree neonatali del vitello sostenute da Rotavirus e Coronavirus e da E. Coli K 99.

Titolare A.I.C.: Smith Kline Beecham Biologicals - Rixensart (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Smith Kline & French S.p.a. (Italia), con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 00867930158.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Rixensart (Belgio), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento anche da parte della società Smith Kline & French S.p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 5 dosi contenente:

1 flacone da 5 dosi di frazione virale liofilizzata;

1 flacone da 5 dosi, pari a 10 ml, di frazione batterica inattivata,

numero di A.I.C. 100018011;

confezione da 25 dosi contenente:

25 flaconi da una dose individuale di frazione virale liofilizzata;

25 flaconi da una dose individuale, pari a 2 ml, di frazione batterica inattivata,

numero di A.I.C. 100018023.

Composizione:

un flacone di vaccino liofilizzato contiene: principi attivi: virus Rota bovino attenuato, non meno di $10^{7.0}$ TCID50: dose; virus Corona bovino attenuato, non meno di $10^{5.0}$ TCID50/dose; eccipienti: solfato di neomicina max 32.500 U.I./dose;

la frazione liquida contiene (per dose pari a 2 ml): principio attivo: sospensione di E. Coli inattivati ceppo B41, 10^{10} germi; eccipienti: algedrato (gel di idrossido di alluminio) max 7,92 mg; thiomersale max 0,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: come immunizzazione delle vacche gravide per la protezione dei vitelli neonati dalle sindromi diarroiche da Rota e Corona virus e da E. Coli K 99.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta del medico veterinario non ripetibile in triplice copia.

Decreto n. 81/1993 del 7 agosto 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «SEROQUANTEL» (Praziquantel)

Titolare A.I.C.: Serovet S.p.a., sede legale e domicilio fiscale via Ludovisi, 35, Roma - codice fiscale 07107080587.

Produttore:

Artesan GmbH Fabrik Chemisch - Luchow (Germania) per la preparazione compresse;

Animedica West, Chemische Produkte GmbH - Munster (Germania) per la preparazione iniettabile.

Confezioni autorizzate e numeri di codice:

blister da 2 compresse da 660 mg - codice n. 100048014;
blister da 20 compresse da 660 mg - codice n. 100048026;
1 flacone da 10 ml - codice n. 100048038.

Composizione:

ogni compressa da 660 mg di Seroquantel contiene: principio attivo: praziquantel 50 mg; eccipienti: lattosio monoidrato 125 mg, amido di mais 379 mg, polivinilpirrolidone 18 mg; cellulosa microcristallina 79 mg, sodio dodecilsolfato 6 mg, ossido di silico (silice colloidale) 1 mg, magnesio stearato 2 mg;

ogni ml di soluzione di Seroquantel iniettabile contiene: principio attivo: praziquantel 56,80 mg; eccipienti: clorbutanolo emidrato 5,00 mg, alcool benzilico 75,00 mg, glicole propilenico q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: in particolare si dimostra efficace nei casi di infestazione da echinococcus granulosus, echinococcus multilocularis, dipylidium caninum, taenia pisiformis, taenia hydatigena, taenia spp., multiceps multiceps, multiceps spp., mesocestoides lineatus, hydatigera taeniaeformis, diphyllobothrium latum.

Specie animale: cani e gatti.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 82/1993 del 7 agosto 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «IB+EDS LAYER-PLUS» vaccino ucciso ed emulsionato contro la bronchite infettiva, la sindrome del calo di deposizione '76 e la pseudopeste aviare - scatola da 5000 dosi.

Titolare A.I.C.: Ivaz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) - codice fiscale 00221300288.

Modifiche apportate:

confezione: nuova confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione sia in flaconi di vetro che in flaconi di polietilene ad alta densità: flacone da 250 ml (500 dosi) - numero di A.I.C. 100092016.

Numero di A.I.C.: alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

10 flaconi da 500 dosi cadauno (5000 dosi) - numero di A.I.C. 100092028.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 83/1993 del 7 agosto 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «EC LAYERPLUS» vaccino ucciso ed emulsionato contro le infezioni da E. Coli e la pseudopeste dei polli scatola da 10.000 dosi.

Titolare A.I.C.: Ivaz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) - codice fiscale 00221300288.

Modifiche apportate:

confezione: nuova confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione sia in flaconi di vetro che in flaconi di polietilene ad alta densità: flacone da 250 ml (1.000 dosi) - numero di A.I.C. 100091014.

Numero di A.I.C.: alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero A.I.C. a fianco indicato:

10 flaconi da 250 ml (10.000 dosi) - numero di A.I.C. 100091026.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 84/1993 del 7 agosto 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «AP LAYERPLUS» vaccino ucciso ed emulsionato contro le infezioni da Pasteurella anatipestifer e la pseudopeste dei polli, scatola da 10.000 dosi.

Titolare A.I.C.: Ivaz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) - codice fiscale 00221300288.

Modifiche apportate:

confezione: nuova confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione sia in flaconi di vetro che in flaconi di polietilene ad alta densità: flacone da 250 ml (1.000 dosi) - numero di A.I.C. 100090012.

Numero di A.I.C.: alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero A.I.C. a fianco indicato:

10 flaconi da 250 ml (10.000 dosi) - numero di A.I.C. 100090024.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 85/1993 del 7 agosto 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «IB+IBD LAYERPLUS» vaccino ucciso ed emulsionato contro la bronchite infettiva, la malattia di Gumboro e la pseudopeste dei polli, 10 flaconi da 250 ml (500 dosi ciascuno).

Titolare A.I.C.: Ivaz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) - codice fiscale 00221300288.

Modifiche apportate:

confezione: nuova confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione sia in flaconi di vetro che in flaconi di polietilene ad alta densità: flacone da 250 ml (500 dosi) - numero di A.I.C. 100093018.

Numero di A.I.C.: alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

10 flaconi da 250 ml (5.000 dosi) - numero di A.I.C. 100093020.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 86/1993 del 7 agosto 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «CALPHOS» flacone da 250 e 500 ml.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate: composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml contengono: principi attivi: calcio gluconato 26 g; fosforilcolamina 5,5 g; magnesio cloruro 5 g; cianocobalamina (Vit. B12) 5 mg. Eccipienti: acido borico 4,5 g; miscela p-idrossibenzoati 0,08 g; sodio idrossido q.b. a pH; acqua p.p.i. a 100 ml.

Numero di A.I.C.: alle confezioni di seguito elencate viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 250 ml a t.p. - numero di A.I.C. 100094010;
flacone da 500 ml a t.p. - numero di A.I.C. 100094022.

I lotti già prodotti con la precedente composizione e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 87/1993 del 7 agosto 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «NOBI-VAC-AUJESZKY» vaccino inattivato per la profilassi della malattia di Aujeszky dei suini (gI), flacone da 20 ml e 100 ml.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate: denominazione del prodotto: il vaccino per uso veterinario è ora denominato «NOBI-VAC AUJESZKY g I », vaccino inattivato per la profilassi della malattia di Aujeszky dei suini.

Numero di A.I.C.: alle confezioni di seguito elencate viene attribuito il numero A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 20 ml (10 dosi) - numero di A.I.C. 100079019;
flacone da 100 ml (50 dosi) - numero di A.I.C. 100079021.

I lotti già prodotti con la precedente denominazione e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 88/1993 del 7 agosto 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «VETAMPLIUS VOLATILI» (Ampicillina).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285, codice fiscale 00592170377.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nella propria officina consortile sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo contenente 134 g di prodotto pari a 100 g di ampicillina con misurino: numero di A.I.C. 100031018;
barattolo contenente 667 g di prodotto pari a 500 g di ampicillina con misurino: numero di A.I.C. 100031020;
barattolo contenente 1340 g di prodotto pari a 1000 g di ampicillina con misurino: numero di A.I.C. 100031031.

Composizione: 100 g di prodotto contengono: principio attivo: ampicillina sodica 80 g pari ad ampicillina 75 g; eccipienti: destrosio anidro q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: è indicato in tutte le infezioni dei volatili sostenute da microorganismi Gram-positivi e Gram-negativi sensibili all'ampicillina. In particolare: infezioni sostenute da E. Coli, salmonellosi soprattutto pullorosi e tifosi, enterite necerotica da Clostridium spp., pasteurellosi, stafilococcosi primaria e secondaria, corizza infettiva, sinusite infettiva del tacchino, dermatite gangrenosa da Clostridium spp., mal rossino, infezioni batteriche secondarie a malattie virali e parassitarie.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decreto n. 89/1993 del 7 agosto 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «TERRAMICINA LONG ACTING» flacone da 50, 100, 250 e 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina s.s. 156 km. 50 - codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate: composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: (ogni ml di prodotto contiene):

principi attivi: ossitetraciclina biidrato 217,40 mg (pari a 200,00 mg di ossitetraciclina base);
eccipienti: 2-pirrolidone 400 mg; polivinilpirrolidone 50,00 mg; ossido di magnesio 17,37 mg; monoetanolamina 3,40 mg; sodio formaldeide sulfossilato 2,20 mg; acqua per preparazioni iniettabili 459,63 mg.

Numero di A.I.C.: alle confezioni di seguito elencate viene attribuito il numero A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 50 ml - numero 100088018;
flacone da 100 ml - numero 100088020;
flacone da 250 ml - numero 100088032;
flacone da 500 ml - numero 100088044.

I lotti già prodotti con la precedente composizione e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 90/1993 del 7 agosto 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «PAN TERRAMICINA» flaconi da 50, 100 e 250 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina s.s. 156 km. 50 - codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate: composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: (ogni ml contiene):

principi attivi: ossitetraciclina cloridrato 32,97 (corrispondente all'attività di 30 mg di ossitetraciclina base);
eccipienti: glicole propilenico 747,50 mg; magnesio cloruro esaidrato 24,35 mg; polivinilpirrolidone 4,86 mg; sodio idrossido 8,30 mg; sodio formaldeide sulfossilato 2,19 mg; acqua per preparazioni iniettabili 263,83 mg.

Numero di A.I.C.: alle confezioni di seguito elencate viene attribuito il numero A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 50 ml - numero 100087016;
flacone da 100 ml - numero 100087028;
flacone da 250 ml - numero 100087030.

I lotti già prodotti con la precedente composizione e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

93A4619

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 16 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 16 agosto 1993

Dollaro USA	1625,69
ECU	1812,16
Marco tedesco	953,21
Franco francese	268,86
Lira sterlina	2378,87
Fiorino olandese	846,40
Franco belga	44,601
Peseta spagnola	11,45
Corona danese	229,80
Lira irlandese	2221,02
Dracma greca	6,801
Escudo portoghese	9,262
Dollaro canadese	1237,96
Yen giapponese	16,072
Franco svizzero	1067,43
Scellino austriaco	135,46
Corona norvegese	218,58
Corona svedese	199,62
Marco finlandese	275,58
Dollaro australiano	1101,40

93A4648

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Castrofilippo (Agrigento) con deliberazione n. 14 del 4 marzo 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 il dott. Antonio Cacciatore è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) con deliberazione n. 84 del 29 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Mario Vasco, del dott. Bartolomeo Merola e del dott. Carmine Lasco per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Frignano (Caserta) con deliberazione n. 25 del 25 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Irene Tramontano, del dott. Nino Caturano e del dott. Domenico Ciaramella per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozionedi tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) con deliberazione n. 56 del 27 novembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Giuseppe Triunfo, del dott. Raimondo Acampora e del dott. Renato Ferraresi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di San Marcellino (Caserta) con deliberazione n. 211 del 29 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Carmela Zanni, del dott. Antonio Motta e della dott.ssa Caterina Valentino per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozionedi tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con deliberazione n. 55 del 3 dicembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Alessandro Casale, del dott. Gianfranco Roviello e della dott.ssa Maria Pia Iorio per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Sparanise (Caserta) con deliberazione n. 45 del 25 ottobre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Emilia Tarantino, della dott.ssa Maria Rosaria Guaglianone e del dott. Raffaele Pia per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il commissario straordinario di Trentola-Ducentola (Caserta) con deliberazione n. 261 del 30 novembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Gennaro Falco, del dott. Alessandro De Matteis e della dott.ssa Carmela Mastroianni per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozionedi tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) con deliberazione n. 143 del 3 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Luigi Coviello, del dott. Francesco Di Lauro e del dott. Massimo Della Volpe per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Cerenzia (Catanzaro) con deliberazione n. 42 del 29 dicembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 il dott. Francesco Marchese è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Limbadi (Catanzaro) con deliberazione n. 30 del 9 novembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 il dott. Guido Boccaleone è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Palermiti (Catanzaro) con deliberazione n. 22 del 20 giugno 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 il dott. Pasquale Costantino è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona (Catanzaro) con deliberazione n. 7 del 17 febbraio 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 il dott. Cesare Pelaia è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Vicolungo (Novara) con deliberazione n. 31 del 15 dicembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 il dott. Guglielmo Rizzo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma) con deliberazione n. 30 del 30 aprile 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Guglielmo Iozzia, del dott. Lorenzo Bergantino e del dott. Carlo Foti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Rocca Canterano (Roma) con deliberazione n. 37 del 12 dicembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 il dott. Agostino D'Acuti è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Cervino (Caserta) con deliberazione n. 192 del 16 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Fulvio Cappello per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Caserta, con nota n. 1453 13.10 GAB. del 12 maggio 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Fulvio Cappello ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Andrea Alborino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 il dott. Andrea Alborino è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Fulvio Cappello.

Il commissario prefettizio di Crosia (Cosenza) con deliberazione n. 10 dell'11 dicembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Vincenzo Iannuzzi, della dott.ssa Maria Chiellino e del dott. Osvaldo Caccuri per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con telegramma n. 1609/13.12 GAB. del 5 aprile 1993, ha fatto presente che i componenti della commissione suddetta dott.ssa Maria Chiellino e dott. Osvaldo Caccuri hanno comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato i nominativi proposti per la sostituzione nelle persone del dottor Donato Michele Lizzano e del dott. Luciano Barilaro.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 sono stati nominati componenti della commissione straordinaria di liquidazione il dott. Donato Michele Lizzano, ed il dott. Luciano Barilaro per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione della dott.ssa Maria Chiellino e del dott. Osvaldo Caccuri.

Il commissario straordinario di Lequile (Lecce) con deliberazione n. 147 del 29 luglio 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Salvatore Micati, della dott.ssa Maria Teresa Peschiulli e del dott. Pasquale Zecca per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Lecce, con telegramma n. 1517/13.1/GAB. del 7 maggio 1993, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Salvatore Zecca, denominato erroneamente Pasquale anziché Salvatore, ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Luigi Trevisi.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stato nominato componente della commissione straordinaria di liquidazione il dott. Luigi Trevisi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dottor Salvatore Zecca.

Il consiglio comunale di Gragnano (Napoli) con deliberazione n. 53 del 29 maggio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Ferruccio Natale, del rag. Michele Gaglione e della rag. Emilia Tramontano per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 006736 GAB./EE.LL. del 21 maggio 1993, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Ferruccio Natale, ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Augusto Gomez De Ayala.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stato nominato componente della commissione straordinaria di liquidazione il dott. Augusto Gomez De Ayala per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Ferruccio Natale.

Il consiglio comunale di Sarno (Salerno) con deliberazione n. 35 del 10 ottobre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Emiddio Sansone, del dott. Vincenzo Brindisi e della dott.ssa Maria Ventura per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Salerno, con telegramma n. 2292 dell'11 giugno 1993, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott.ssa Maria Ventura ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giovanni Palo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993 è stato nominato componente della commissione straordinaria di liquidazione il dott. Giovanni Palo per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione della dott.ssa Maria Ventura.

93A4620

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento per un quantitativo di punzoni sottospecificato.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per provincia.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
88 AR	Vezzosi Vittorio S.r.l.	Pratovecchio	7
1631 MI	Mitaronda Marco	Milano	1

93A4563

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto n. 2071 del 30 aprile 1993 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Robbioni Enrica Carla o Carola del valore di L. 1.500.000 disposto dalla suddetta con testamento olografo pubblicato per atto dalla dott.ssa Francesca Testa, notaio in Milano, n. 69331/8460 di repertorio in data 29 novembre 1991, registrato a Milano il 9 dicembre 1991, n. 833423.

93A4617

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Karis Foundation», in Rimini

Con decreto ministeriale 2 marzo 1993 alla fondazione «Karis Foundation», con sede in Rimini, via Brandolino n. 13, costituita con atto pubblico del 15 maggio 1989, n. 9576/2060 di repertorio, registrato a Rimini il 5 giugno 1989, n. 888/1, a rogito del notaio dott. Mario Tabacchi, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto.

93A4630

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione I.S.V.E.I., in Vicenza

Con decreto ministeriale 23 marzo 1993 all'associazione I.S.V.E.I., con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 37, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituita con atto pubblico del 13 gennaio 1987, n. 97.515 di repertorio, registrato a Valdagno il 28 gennaio 1987, a rogito del notaio dott. Eugenio Lupi, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto.

93A4631

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.n.c. Terme Regina di Squarcina O. e C., in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 6159 del 23 agosto 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.n.c. Terme Regina di Squarcina O. e C., con sede in Abano Terme (Padova), viale delle Terme 12 - P.I. 02005550286 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Regina», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni e aerosol;

di prender atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Poli Laerte.

93A4621

Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «Lora di Recoaro»

Con provvedimento n. 2255 del 10 maggio 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta S.p.a. Terme di Recoaro, con sede in via Roma n. 86, comune di Recoaro Terme (Vicenza), codice fiscale 00153270244 a miscelare, nelle proporzioni in premessa citate, l'acqua minerale naturale denominata «Lora di Recoaro», proveniente dalle sorgenti Lora 1, Lora 2, Lora 3, Lora 4, (ex Baitella), ricadenti nella concessione mineraria «Lora», in comune di Recoaro Terme (Vicenza).

93A4622

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, coordinato con la legge di conversione 12 agosto 1993, n. 296, recante: «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1993).

Nella nota *(a)* riportata in calce all'art. 1 del testo coordinato citato in epigrafe, alla pagina 50 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, il testo vigente dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e della legge di conversione n. 296/1993, è stato erroneamente riprodotto.

Pertanto, in luogo di:

« Art. 4-*bis* (*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2 *bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.*

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali»,

leggasi:

«Art. 4-bis (*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — 1. Fermo quanto stabilito dall'art. 13-*ter* del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter*. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2 *bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.*

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-*bis*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

93A4649

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189